

**PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA
TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, UNIVERSITA', LAVORO E PARI OPPORTUNITA' E
UNIONCAMERE REGIONALE**

Vista la delibera della Giunta regionale n. 657 del 14 maggio 2007, di approvazione del presente Protocollo;

Tenuto conto che tale delibera designa alla sottoscrizione dello stesso, per la Regione Emilia-Romagna, l'Assessore competente per materia e stabilisce che lo stesso avrà attuazione dal momento della sottoscrizione dello stesso;

Considerato che

- tra gli ambiti prioritari di intervento congiunto indicati nell'art. 2 dell' "Accordo quadro tra Regione e Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna per la competitività del territorio e del suo sistema economico e per una nuova fase di sviluppo" (sottoscritto a Bologna il 26 aprile 2006) figurano lo sviluppo del capitale umano, del lavoro e dell'imprenditorialità, il tema della qualità del lavoro e il rafforzamento della competitività delle imprese, l'analisi ed il monitoraggio delle dinamiche economiche e d'impresa, quale indispensabile strumento di supporto alle politiche di sviluppo, e che nell'art. 3 si sottolinea l'esigenza di perseguire "l'integrazione delle banche dati, degli osservatori e dei monitoraggi congiunturali realizzati da Regione, Enti locali, sistema camerale e altri soggetti istituzionali ed associativi";
- il sistema camerale è da tempo impegnato sui temi del monitoraggio e dell'analisi dei fabbisogni professionali e occupazionali delle imprese dei vari settori, sulla base dei dati quantitativi elaborati nell'ambito del sistema informativo Excelsior di UnionCamere e delle informazioni qualitative ottenute da ulteriori osservatori locali, contribuendo in tal modo a fornire un quadro di riferimento utile anche per supportare la programmazione di un'offerta formativa rispondente alle esigenze del mondo del lavoro;
- l'art. 4 della legge n. 53 del 2003, "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", individua le Camere di commercio

- fra i soggetti che insieme alle associazioni di categoria e alle imprese sono chiamate a collaborare con le Istituzioni scolastiche nella progettazione, attuazione e valutazione dell'alternanza scuola-lavoro. In virtù di tale disposizione e attraverso gli accordi stipulati nel 2003 a livello nazionale tra il Ministero dell'Istruzione e l'Unioncamere italiana e a livello regionale tra l'Ufficio scolastico regionale e l'Unioncamere Emilia-Romagna, il sistema camerale ha supportato una significativa sperimentazione della modalità didattica dell'alternanza scuola-lavoro, in raccordo con la Regione e le Province, attivando nove sportelli camerale, dislocati in ogni provincia e collegati con la rete camerale nazionale degli sportelli per l'alternanza, per informare le imprese, le scuole e gli studenti sulle opportunità connesse ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e per favorire l'incontro tra domanda e offerta di tirocini formativi mediante P.O.L.A.R.I.S., il portale per l'orientamento al lavoro, l'alternanza e il raccordo tra imprese e sistemi informativi;
- la legge regionale 12/2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", riconosce al sistema camerale un ruolo istituzionale propositivo in merito alle politiche inerenti il sistema formativo regionale, indicando all'art. 46 le Camere di commercio tra gli enti che possono partecipare alle Conferenze provinciali di coordinamento ivi previste, e stabilendo all'art. 49 che tra i componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo vi sia un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
 - la legge regionale 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" valorizza la collaborazione istituzionale e sociale, anche con le Camere di commercio, quale metodo per l'attuazione delle politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro. Inoltre in materia di funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro la Regione favorisce la partecipazione delle parti sociali, nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni lavorative, svolte da Università, Istituto per il lavoro, Camere di commercio, enti locali e gli altri soggetti aventi competenze in materia;
 - il sistema camerale ha perseguito lo sviluppo delle competenze del sistema delle imprese indirizzando l'azione delle proprie strutture formative nella direzione della qualificazione e specializzazione della formazione continua e della formazione superiore contribuendo a implementare le

politiche di intervento della Regione anche cofinanziate dai Fondi Comunitari;

- la Regione Emilia Romagna, definendo di concerto con le parti sociali un sistema professionale di riferimento sulla base del quale rilevare i bisogni espressi dal mercato del lavoro e orientare la programmazione dell'offerta formativa, si è dotata di due strumenti coordinati e innovativi: il Sistema regionale delle qualifiche e il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze. Inoltre a partire dalle professioni maggiormente intermedie dai Centri per l'Impiego ha elaborato un modello di descrizione e correlazione con il Sistema Regionale delle Qualifiche che prevede che tutte le qualifiche siano corredate dal riferimento ai profili di altri sistemi di classificazione delle professioni e di rilevazione dei fabbisogni fra i quali il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere.

Al fine di

- contribuire all'elaborazione di politiche che facilitino la convergenza della Regione verso gli obiettivi posti dalla rinnovata Agenda di Lisbona è opportuno rafforzare le modalità di collaborazione tra l'Assessorato alla Scuola, alla Formazione professionale, Università, Lavoro e Pari Opportunità e il sistema camerale;

Tutto ciò considerato
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Art. 2 - FINALITA'

La Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna concordano sull'opportunità di collaborare per:

a) favorire e valorizzare lo scambio di informazioni, perseguire e consolidare l'integrazione degli strumenti d'analisi dell'evoluzione del mercato del lavoro utilizzati dal sistema camerale e dalla Regione nonché la diffusione congiunta degli esiti degli stessi nell'obiettivo comune di supportare l'elaborazione di politiche miranti alla convergenza dell'Emilia-Romagna verso gli obiettivi per l'occupazione posti dalla rinnovata Agenda di Lisbona;

b) promuovere, con il coinvolgimento delle istituzioni del territorio e gli attori economico-sociali, il raccordo tra scuola, mondo del lavoro e impresa, attraverso il consolidamento, l'ulteriore qualificazione e la diffusione della modalità didattica dell'alternanza scuola-lavoro.

Art. 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Oggetto del presente accordo è la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 sostenendo in modo congiunto azioni volte:


- alla sensibilizzazione del sistema imprenditoriale alla cultura dell'integrazione tra scuola e lavoro, valorizzando le esperienze, i servizi e i materiali documentali realizzati da ambedue le parti, per favorire il rafforzamento e la maggiore efficacia dei sistemi di alternanza e d'orientamento;
- al coordinamento, all'integrazione e all'armonizzazione degli esiti dei sistemi di rilevazione della Regione Emilia-Romagna e degli enti camerale, nonché delle rilevazioni dei fabbisogni occupazionali con il sistema regionale delle qualifiche quali condizioni per una osservazione e monitoraggio dell'evoluzione del mercato del lavoro che supporti le politiche dell'orientamento e della formazione lungo tutto l'arco della vita;
- all'attenta osservazione dell'evoluzione del quadro normativo in materia di professioni normate per individuare linee di lavoro comuni finalizzate alla semplificazione e armonizzazione delle attività di competenza di entrambi i soggetti.

Art. 4 - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Per il conseguimento degli obiettivi del presente protocollo si procederà alla costituzione di un gruppo di lavoro paritetico, composto da componenti designati da ciascuna delle parti, con compiti di proposta e di coordinamento delle iniziative finalizzate alla realizzazione delle attività elencate nell'articolo 3.

Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a promuovere i contenuti del protocollo di collaborazione e le iniziative che ne conseguono, con le modalità che saranno adottate secondo i rispettivi ordinamenti, su proposta del gruppo di lavoro paritetico di cui al precedente comma.

Per la Regione Emilia-Romagna
L'Assessore alla Scuola, Formazione Professionale,
Università, Lavoro e Pari Opportunità


.....

Per l'Unione regionale
Camere di Commercio


.....

Bologna, 8 giugno 2007